

# COMUNE DI VICOLUNGO

## Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 61

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora" - istituzione via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora, territorialmente non esistente.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore		X
		totali	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig. Marzia VICENZI, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini "senza fissa dimora" - istituzione via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora, territorialmente non esistente.

### LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n.1228 e s.m.i "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" terzo capoverso, che recita *"Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio"*;
- Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, della Legge sopra citata, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che *"la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita"*;
- Atteso che il comma 4 della legge 1228/54, modificato dall' art.3, comma 39, della legge 15.07.2009 n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", prescrive l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;
- Visto l'articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n.223 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- Visto, altresì, il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n.29 - edizione 1992", edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: *"La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell' iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti"*;
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n.22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;
- Osservato che le istruzioni impartite dall'I.S.T.A.T. "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n.° 29 - edizione 1992" dispongono che "in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in

ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari".

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Visto il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n.48, edizione 2010", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.";

Considerato che all'interno della situazione di crisi economico-sociale attuale, sono presenti forme particolari di fragilità, che spesso comportano la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari;

Valutato che il diritto alla residenza e, dunque, all'iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;

Considerato che la definizione "senza fissa dimora" nel linguaggio del legislatore è relativa a due distinte fattispecie:

- il c.d. senza fissa dimora in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita di un trattamento giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi, ecc.);
- il c.d. "senza tetto", inteso come persona che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto;

Dato atto che al momento dell'adozione della presente deliberazione nell'anagrafe di questo comune non risultano iscritte persone senza fissa dimora;

Ritenuto pertanto, di dover istituire una via territorialmente non esistente con un nome convenzionale, dove verranno iscritti sia i "senza tetto" eventualmente risultanti residenti al momento del Censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune;

Dato atto, a tal proposito, di intitolare detta via fittizia: "Via della Casa Comunale";

Visti:

- la legge anagrafica 24 dicembre 1954 n. 1228 e successive modificazioni;
- il regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Visto il D. Lgs n.267/2000, in particolare l'art.48 TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica resa ex art. 49 TUEL;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

1. Di istituire, per i motivi espressi nella parte narrativa, una strada comunale convenzionale e territorialmente non esistente dove iscrivere e certificare i cittadini ivi iscritti che abbiano eletto domicilio nel Comune;
2. Di denominare convenzionalmente tale strada "via della Casa comunale";
3. Di prendere atto che la persona senza fissa dimora per avere l'iscrizione anagrafica dovrà eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficio Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;
4. di dare atto che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di nascita;
5. Di disporre che nella suddetta Via verranno iscritti sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel Comune, nonché le persone rientranti nei casi di cui ai commi 5 e 3 dell'art. 2 della legge n. 1228/1954, modificati dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009;
6. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

**F C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:  
(B. Rovellotti) \_\_\_\_\_

Attestazione di copertura finanziaria:  
(B. Rovellotti) \_\_\_\_\_

Il responsabile dei servizi demografici:  
(A. Pezzana) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:  
(M. Vicenzi) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:  
(G. Regis) \_\_\_\_\_

Vicolungo, 8 novembre 2023

**F** = favorevole  
**C** = contrario

Il Sindaco  
(Marzia VICENZI)

Il Segretario Comunale  
(Francesco LELLA)

*Pubblicazione n. ....*

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il ..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale  
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data \_\_\_\_\_ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, .....

Il Segretario Comunale  
(dott. Francesco LELLA)

***Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce la firma autografa.***